

Pubblicato il 21/10/2016

N. 04747/2016 REG.PROV.CAU.

N. 07076/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7076 del 2016, proposto da:

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio N.18;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Giuseppe Mondello, Roberto Galdi, Luca Moriconi non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 03702/2016, resa tra le parti, concernente istituzione di 117 posizioni organizzative denominate "posizioni di funzionario delegato"

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 3702/2016 di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti l'avv. Carmine Medici per la Federazione appellante.

Nessuno è comparso per le altre parti appellate;

Rilevato che appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione agli atti di conferimento delle posizioni organizzative di cui all'art. 4 del d.l. n. 78/2015;

che le censure proposte appaiono meritevoli di un approfondito esame nel merito, anche con riferimento alla prospettata questione di costituzionalità dell'art. 4 bis del d.l. n. 78/2015 (vedi ordinanza di questa Sezione n.4422/2016 resa in analoga controversia);

Ritenuto che la pretesa cautelare dell'originaria ricorrente può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione della causa per l'udienza di merito in primo grado, ai sensi dell'art.55 c.p.a.

Ritenuto altresì di compensare le spese della fase cautelare tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

accoglie l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare tra le parti.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Andrea Migliozi

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO